



COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE
PROVINCIA DI CASERTA
UFFICIO DEL SINDACO

CAP 81052

Via Municipio

Fax 0823-503428

Part. Iva 01701660613

Cod. Fisc. 80010350611

ORD. N° 73 DEL 07-10-2013

OGGETTO: ordinanza disciplinante i trattamenti agronomici del pescheto sito in località 167 compatibili con l'adiacente area abitativa.

IL SINDACO

In qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTA la nota dell'A.S.L. Prot. n°2927, recepita al Protocollo dell'Ente al n°8222/2013 del 30.09.2013, relativa ai trattamenti agronomici del pescheto sito in zona 167 compatibili con l'area abitativa adiacente;

CONSIDERATO che la normativa vigente in materia stabilisce che l'uso di pesticidi deve essere ridotto al minimo o vietato in aree specifiche (Reg. CE n.1107/2009, Reg. CE n. 12/2009, etc);

RITENUTO necessario provvedere con urgenza a disporre per un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, ovvero disporre l'uso di prodotti a basso rischio, quali definiti nel Regolamento CE n°1107/2009;

VISTO il D. Lgs. N°267 del 18.08.2000;

ORDINA

A LUBRANO Raffaele - nato a Pignataro Maggiore il 17.12.1978 e residente in Vitulazio (CE) in via Iardino n°51, conduttore del pescheto sito in questo Comune zona 167 via J. F. Kennedy - il rispetto delle seguenti regole disciplinanti il trattamento agronomico relativo al pescheto in atti indicato:

1. Entro la fascia dei 30 metri dal confine con le abitazioni circostanti e la via pubblica, effettuare il trattamento con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo, in modo tale che non possa raggiungere persone o mezzi. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto;
2. usare i fitofarmaci esclusivamente per scopi agricoli, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta e rispettando dosaggi e tempi di carenza;
3. evitare che le miscele antiparassitarie, sia in sede di preparazione che d'irrorazione, vadano a raggiungere gli edifici e i luoghi pubblici limitrofi. I trattamenti vanno effettuati sempre in assenza di vento, avvisando preventivamente le persone interessate, onde evitare che i prodotti abbiano a disperdersi altrove tramite correnti aeree; non effettuare trattamenti dalle ore 9.00 alle ore 18.00;



4. evitare il lavaggio delle attrezzature in luoghi pubblici o privati in cui il prodotto potrebbe contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile; installare appositi cartelli di pericolo con l'avvertenza "terreno e/o colture trattati con prodotti fitosanitari"; conservare i prodotti, fino al momento dell'uso, presso l'azienda in contenitori chiusi ermeticamente, in un luogo chiuso a chiave e non accessibile ai minori, agli animali ed alle persone estranee all'azienda e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
7. i contenitori vuoti, dopo bonifica, devono essere conferiti presso i centri di raccolta autorizzati.

In caso di inosservanza di quanto ordinato sarà data comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 Codice Penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" il quale così recita: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00".

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso :

- entro 60 gg. dalla data di notifica della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia del presente Provvedimento viene trasmesso per i dovuti controlli:

- 1) COMANDO STAZIONE CARABINIERI
- 2) COMANDO POLIZIA LOCALE
- 3) UNITA OPERATIVA PREVENZIONE COLLETTIVA - AMBITO N°4
- 4) AL MESSO NOTIFICATORE (per quanto di propria competenza)

PIGNATARO MAGGIORE;
PIGNATARO MAGGIORE;
CAPUA;
PIGNATARO MAGGIORE;



Dalla Casa Municipale, li _____



IL SINDACO
CUCCARO Raimondo